



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 29 dicembre 2009 n.178

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 90 della Legge 21 dicembre 2009 n.168;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.6 adottata nella seduta del 29 dicembre 2009;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

REGOLAMENTO ARCHIVIO RISERVATO DELLE INTERCETTAZIONI DI CUI ALL'ART. 13, COMMA 2 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 2009 N. 98

Art. 1

(Archivio delle intercettazioni)

1. L'archivio riservato delle intercettazioni è collocato in una stanza apposita presso il Tribunale Unico, chiusa con una serratura di sicurezza e con la possibilità di blocco dall'interno.
2. Le chiavi dell'archivio delle intercettazioni sono consegnate esclusivamente ai Giudici Inquirenti ed al Cancelliere preposto alla Cancelleria penale. Quest'ultimo può accedere all'archivio solo su autorizzazione scritta del Giudice Inquirente, del Giudice delle Intercettazioni o del Giudice competente avanti al quale è trattato il procedimento nelle singole fasi.
3. All'interno del locale sono collocati tre armadi blindati nei quali è riposto il materiale afferente alle intercettazioni disposte da ciascun Giudice Inquirente. Le chiavi dell'armadio blindato sono custodite dal Giudice Inquirente al quale è assegnato l'armadio, o, sotto la sua responsabilità, da personale munito di delega scritta. Le chiavi possono essere consegnate al Cancelliere solo dal Giudice Inquirente interessato, per necessità del suo ufficio o per l'accesso dei soggetti ai quali è consentito dalla legge.
4. La permanenza all'interno dell'archivio dei soggetti autorizzati deve avvenire alla presenza costante del Cancelliere ovvero di personale idoneo delegato dal Giudice Inquirente sotto la sua responsabilità.
5. La consultazione dei materiali custoditi nell'archivio può avvenire solo all'interno del locale, salvo che il Giudice non disponga altrimenti con apposito provvedimento, con il quale dovranno essere dettate le regole necessarie a preservare la riservatezza.
6. Per programmare gli accessi ed evitare che nell'archivio si trovino contemporaneamente soggetti interessati a diversi procedimenti, i difensori, nell'esercizio dei diritti e delle facoltà riconosciuti dalla legge, possono accedere all'archivio depositando la richiesta personalmente al

Cancelliere almeno un giorno prima, salve comprovate ragioni d'urgenza.

7. Nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, i Giudici possono stabilire modalità particolari di consultazione che, nel singolo caso concreto, appaiono maggiormente idonee ad assicurare la riservatezza delle operazioni.

8. Le disposizioni per l'estrazione delle copie dei documenti e dei materiali custoditi nell'archivio devono essere indicate di volta in volta dal Giudice con il provvedimento autorizzativo.

Art. 2

(Registro degli accessi all'archivio riservato)

1. Gli accessi all'archivio delle intercettazioni e agli armadi devono essere annotati in appositi registri, uno per ciascun Giudice Inquirente.

2. Il registro consta di fogli rilegati, vidimati prima della messa in uso dal Magistrato Dirigente. Devono essere annotati, in ordine cronologico, la data, l'ora iniziale e finale dell'accesso, i soggetti presenti, gli eventuali estremi dell'autorizzazione, l'indicazione dettagliata degli atti, supporti e documenti contenuti nell'archivio che sono stati consultati ed il numero del procedimento penale cui si riferiscono.

3. Le annotazioni nel registro sono effettuate dal Cancelliere ovvero dal personale delegato dal Giudice Inquirente che assiste alle operazioni, che vi appongono in chiusura la sottoscrizione unitamente ai presenti. Il delegato deve indicare nel registro gli estremi del provvedimento di delega.

4. Il registro è custodito nell'armadio blindato assegnato al Giudice Inquirente che ha disposto le intercettazioni.

Art. 3

(Conservazione della documentazione)

1. I materiali ed i documenti per i quali la legge stabilisce il deposito nell'archivio riservato sono conservati negli armadi blindati nei modi e nelle forme indicate nell'articolo 14, comma 4, della Legge 21 luglio 2009 n. 98. Le custodie devono avere una chiusura di sicurezza; sul lembo di chiusura, devono essere apposti il sigillo del Tribunale e la sottoscrizione del Giudice Inquirente avanti al quale pende il procedimento e del Cancelliere.

2. L'apertura della custodia deve essere autorizzata per iscritto dal Giudice. Deve essere redatto apposito verbale delle operazioni, nel quale devono essere indicati la data, l'ora in cui avviene l'apertura, gli estremi e le motivazioni contenute nel provvedimento autorizzativo, la constatazione della integrità del sigillo, e l'ora in cui avviene nuovamente la chiusura dell'involucro; il verbale è sottoscritto da tutti i presenti. I verbali sono conservati nell'archivio riservato unitamente alla custodia cui si riferiscono.

Art. 4

(Registro delle intercettazioni)

1. Il registro delle intercettazioni è tenuto direttamente da ciascun Giudice Inquirente e sotto la sua responsabilità. E' mantenuto rigorosamente riservato: nessuno vi può accedere ad eccezione dei soggetti indicati dalla legge nello svolgimento delle attribuzioni di loro competenza.

2. Il registro consta di fogli rilegati, vidimati prima della messa in uso dal Magistrato Dirigente.

3. Le registrazioni sono effettuate in ordine cronologico. Il contenuto del registro è indicato dalla legge, e le annotazioni sono eseguite direttamente dal Giudice Inquirente, che vi appone la propria sottoscrizione, e che provvede a sottoporle al Giudice delle Intercettazioni per l'apposizione del visto di cui all'articolo 4, comma 7 della Legge 21 luglio 2009 n. 98.

Art. 5
(Disposizioni finali)

1. Il Cancelliere è tenuto a predisporre i registri delle intercettazioni e degli accessi all'archivio riservato nel rispetto della legge e del presente regolamento di concerto con i Giudici Inquirenti.
2. I registri devono essere consegnati ai Giudici Inquirenti entro il 31 dicembre 2009.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 dicembre 2009/1709 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Francesco Mussoni – Stefano Palmieri

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta